



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO

ORISTANO

ORDINANZA N. 06/2024

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Oristano:

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni recante “Nuovo Codice della Strada”;
- VISTO** il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 recante il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”;
- VISTO** in particolare l'articolo 6 comma 7 del Codice della Strada, il quale prevede che la competenza in materia di disciplina della circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico sia individuata in capo al Comandante di porto Capo di Circondario Marittimo, il quale la esercita con propria ordinanza;
- VISTO** il D.Lgs 27 luglio 1999, n. 272 relativo all'”Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento delle operazioni e dei servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale a norma della legge 31/12/1998, n. 485”;
- VISTO** il D.Lgs n.169/16 in data 4 agosto 2016 con il quale sono state istituite le Autorità di Sistema Portuale;
- VISTE** le circolari prot. 520951 in data 24.02.1995, prot. 5201696 in data 14.04.1995 e prot. 5200102 in data 07.01.1999, dell'ex Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti in materia di disciplina della circolazione stradale in ambito portuale;
- VISTA** la circolare prot. 5200428 in data 30.01.1996 in materia di autorizzazione all'accesso in porto;
- VISTA** la circolare prot. 31052 in data 02.07.1996 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto recante “Circolazione stradale in ambito portuale”;
- VISTA** la circolare prot. 1059 in data 22.01.1999 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto recante la “Circolazione stradale in ambito portuale – Aree interne aperte al pubblico”;
- VISTE** le circolari prot. 81217 in data 26.11.2001 e prot. 28204 in data 30.04.2003 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto recanti “Sicurezza in ambito portuale”;
- VISTA** la circolare prot. 88441 in data 02.10.2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto recante “Riparto di competenze per la gestione del demanio marittimo e riparto di competenze in ordine ai profili di sicurezza della navigazione e di polizia marittima che si svolgono nell'ambito del demanio marittimo e del mare territoriale”;

- VISTA** la circolare n° 38 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, emessa con dispaccio prot. nr. M_TRA/PORTI/14368 in data 27 ottobre 2011, avente per oggetto “Riparto di competenze Stato-Regioni. Conferimento di funzioni nei porti, nel demanio marittimo e nel mare territoriale. Competenza in materia di viabilità in ambito portuale”;
- VISTA** l’ordinanza emanata dalla Capitaneria di porto di Oristano n° 03/2006 del 11.04.2006, recante “Regolamento concernente l’accesso, la viabilità e la sosta in ambito del porto di Oristano”;
- VISTO** il “Regolamento del porto di Oristano nel Comune di Santa Giusta”, approvato con ordinanza della Capitaneria di porto di Oristano n° 46/2023 del 06.09.2023;
- VISTA** l’ordinanza n°10 del 29.03.2023 emanata congiuntamente con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna con la quale si disciplinano le “Modalità di richiesta dei permessi di accesso in porto e negli impianti portuali ricompresi nella circoscrizione di Oristano”;
- VISTO** il Piano di sicurezza del porto di Oristano attualmente in vigore redatto ai sensi del D.Lgs n. 203/2007;
- VISTE** le note n. 17929 e n. 405 di questa Capitaneria di Porto rispettivamente in data 24.10.2023 e 08.01.2024;
- VISTO** l’esito del sopralluogo avvenuto in data 09.11.2023 presso il porto industriale di Oristano con i funzionari dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- CONSIDERATO** che non sono pervenute ulteriori osservazioni da parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- PRESO ATTO** che la nuova regolamentazione della circolazione in ambito portuale entrerà in vigore una volta collaudata la recinzione che perimetra i nuovi confini portuali in materia di security portuale a cura dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna nonché una volta resa nota agli utenti mediante l’installazione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto previsto dal Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada;
- CONSIDERATO** che l’ambito portuale è assoggettato a criteri di restrizione all’accesso di persone e mezzi sia ai fini della prevenzione degli incidenti (c.d. *safety*) sia per quanto riguarda la prevenzione degli atti ostili (c.d. *security*);
- RITENUTO** necessario provvedere ad una compiuta regolamentazione della viabilità portuale, predisponendo uno strumento ordinativo che abbia una duplice valenza preventiva e repressiva disciplinando la materia in modo da garantire la più corretta e ordinata fruizione del bene porto;
- RITENUTO** necessario provvedere ad emanare una compiuta ed aggiornata regolamentazione della viabilità portuale;
- VISTI** gli atti di ufficio;
- VISTI** gli artt. 2, 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione;

ORDINA

Articolo 1

Approvazione Regolamento

E' approvato e reso esecutivo l'annesso "Regolamento per la disciplina della viabilità nell'ambito del porto di Oristano nel Comune di Santa Giusta".

La presente ordinanza entra in vigore a decorrere dalla completa installazione della segnaletica stradale prevista nell'allegato regolamento nonché una volta collaudata la recinzione che perimetra i nuovi confini portuali in materia di security portuale a cura dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, è abrogata l'ordinanza n° 03/2006 in data 11.04.2006 sopra meglio citata.

Articolo 2

Disposizioni finali e sanzioni

Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati all'esecuzione della presente ordinanza.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza; i contravventori alle citate disposizioni, salvo che il fatto non costituisca diversa fattispecie di illecito penale o amministrativo, saranno perseguiti, secondo i casi, ai sensi del Codice della Strada, degli artt. 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione ovvero ai sensi del D.Lgs. n. 272/99 citato in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo online degli Enti firmatari e verrà inoltre trasmessa a tutti gli altri Enti e ditte interessati.

**IL COMANDANTE
C.F. (CP) Federico PUCCI**

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIABILITA' NELL'AMBITO DEL PORTO DI ORISTANO NEL COMUNE DI SANTA GIUSTA

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Generalità

1. Il porto di Oristano, nel Comune di Santa Giusta, è protetto da recinzioni e vi si accede ordinariamente tramite il varco di accesso principale “doganale”; lungo la recinzione, sono presenti gli altri varchi indicati al successivo articolo 4 che all'uopo sono resi accessibili in funzione dei traffici portuali previo nulla osta dell'Agenzia delle Dogane, dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e della Capitaneria di Porto di Oristano.
2. In relazione alle attività che si svolgono in area portuale, operano mezzi speciali fuori sagoma, con carichi sospesi, che potrebbero rappresentare un elevato pericolo per coloro i quali vi transitino in prossimità.
3. La particolare esposizione agli elementi meteo-marini può essere causa di malfunzionamento o deterioramento del servizio di illuminazione, della segnaletica stradale orizzontale e verticale nonché di danni al selciato e al piano di calpestio.
4. Chiunque acceda a piedi o con i veicoli all'area portuale se ne assume i relativi rischi e responsabilità.
5. L'Autorità Marittima non è responsabile per eventuali danni a persone, cose o veicoli in genere, derivanti da carenze infrastrutturali o che possono verificarsi all'interno del porto di Oristano nonché per ogni evento danno che dovesse verificarsi in conseguenza dell'inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento.
6. Nel porto di Oristano, la circolazione pedonale e veicolare deve avvenire nel rispetto del regime di viabilità e della relativa segnaletica orizzontale e verticale.

Articolo 2 – Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intendono le definizioni dettate dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

Articolo 3 - Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica, in tema di accessi e circolazione, all'interno dell'ambito portuale industriale di Oristano nel Comune di Santa Giusta e ne fanno parte le aree comprese entro la cinta doganale di seguito elencate:

- molo di sopraflutto;
- molo di sottoflutto;
- recinzione "Ivi Petrolifera";
- varco "Ivi Petrolifera";
- varco "carbonile";
- varco principale doganale;
- varco "Edificio Guardia di Finanza";
- varco "Edificio Vigili del Fuoco";
- recinzione "Martini";
- recinzione "Società Sarda Bentonite";
- recinzione "Società C.P.A";
- recinzione "Società Simec";
- darsena Enti di Stato;
- banchina Higas.

Ai fini della circolazione stradale, nel porto di Oristano sono individuate le seguenti tipologie aree:

a). **aree destinate alle operazioni portuali:** aree demaniali marittime destinate in via esclusiva o prevalente allo svolgimento delle operazioni portuali, ai servizi marittimi ed alle attività connesse con la navigazione marittima in genere, quali moli, banchine, pontili ecc. individuate come segue:

i. aree sterili: aree come individuate nel piano di sicurezza del porto di Oristano ai sensi del Regolamento UE n. 725/2004;

ii. aree ad accesso ristretto: aree, come individuate dal piano di sicurezza del porto di Oristano ai sensi del D.Lvo n. 203/2007;

iii. area destinata ad operazioni legate allo sbarco pescato eventualmente individuata dalle relative ordinanze dell'Autorità Marittima.

b). **aree destinate alla circolazione:** aree demaniali marittime aperte al pubblico destinate al traffico delle attività connesse all'utilizzo del porto comprese tra il varco principale doganale e la recinzione che delimita i confini di security portuale ivi compresa la "Darsena Enti di Stato". L'accesso pedonale e veicolare alle aree operative ad accesso ristretto e alle aree sterili come sopra definite può avvenire, esclusivamente, secondo le modalità previste dall'ordinanza n.10

del 29.03.2023 a firma congiunta tra la Capitaneria di Porto di Oristano e l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna meglio citata in premessa.

L'accesso pedonale e veicolare alle aree di cui al punto b) può avvenire esclusivamente per coloro i quali sono in possesso dell'articolo 68 del Cod. Nav., personale connesso alle attività che sono svolte nelle aree assentite in concessione demaniale marittime, maestranze portuali, operatori portuali, servizi tecnico nautici, personale delle agenzie operanti in porto, utenti doganali, equipaggi e/o i veicoli connessi al trasporto di merci in imbarco/sbarco merci, eventuali passeggeri muniti del biglietto di passaggio rilasciato dal vettore nonché tutti coloro i quali abbiano comunque un'autorizzazione e/o comprovata attività in ambito portuale muniti di idoneo documento di riconoscimento ed eventuale altra autorizzazione/nulla osta rilasciato da Agenzie delle Dogane, Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e Capitaneria di Porto di Oristano.

2. Le aree di cui al precedente comma 1, lett. a) sono soggette alla disciplina del Codice della Navigazione.

Le aree di cui al precedente comma 1, lett. b) sono soggette alla disciplina del Codice della Strada.

Articolo 4 – Varchi di accesso al porto

L'accesso al porto di Oristano avviene attraverso il varco principale doganale; sono, altresì, presenti lungo la recinzione che delimita il porto i seguenti altri varchi che possono essere all'uopo resi fruibili previo nulla osta di Agenzie delle Dogane, Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e Capitaneria di Porto di Oristano:

- varco "carbonile";
- varco edificio "Vigili del Fuoco";
- varco edificio "Guardia di "Finanza".

Il varco che consente l'accesso alla "darsena Enti di Stato" del porto potrà essere utilizzato esclusivamente dal:

- personale imbarcato sulle unità della Guardia Costiera, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Corpo Forestale;
- servizi tecnico/nautici;
- personale imbarcato sulle unità da pesca ivi ormeggiate;
- personale eventualmente autorizzato per specifiche e contingenti attività dalla Capitaneria di Porto di Oristano e/o dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- personale dei mezzi di soccorso a terra.

Articolo 5 – Circolazione e sosta dei veicoli in porto

Nell'ambito portuale, i conducenti dei veicoli devono osservare le seguenti norme:

- a) devono tenere una velocità massima non superiore a 30 Km/h se di peso a pieno carico fino a 35 q e a 20 Km/h se di peso a pieno carico superiore a 35 q;
- b) mantenere, durante il transito, distanza non inferiore a metri 50 dal ciglio banchina ad eccezione dei veicoli che effettuano operazioni di imbarco/sbarco merci;
- c) effettuare fermate o sostare a distanza non inferiore a metri 50 dal ciglio banchina ad eccezione dei veicoli che effettuano operazioni di imbarco/sbarco merci;
- d) non sostare in prossimità dei cavi di ormeggio e sopra le prese idriche;
- e) non circolare e sostare nel raggio di azione dei mezzi meccanici in attività e comunque a non meno di 10 metri;
- f) tenersi a distanza di sicurezza e dare la precedenza ai veicoli e ai mezzi di trasporto e movimentazione delle merci;
- g) rispetto delle norme del Codice della Strada ove queste non siano incompatibili con il presente regolamento;
- h) ottemperare alle eventuali istruzioni particolari impartite di volta in volta, in relazione a situazioni contingenti, da Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio in porto.

Per i conducenti dei veicoli che devono effettuare operazioni di carico e scarico delle merci, passeggeri e/o marittimi sono inoltre stabilite le seguenti norme:

- a) durante la permanenza, in ambito portuale, il veicolo non dovrà essere mai lasciato incustodito;
- b) i conducenti dovranno provvedere allo spostamento dei propri veicoli per consentire il libero scorrimento del traffico stradale, aderendo tempestivamente alle richieste dei preposti ai servizi;
- c) i veicoli che abbiano ultimato le operazioni portuali dovranno immediatamente uscire dall'ambito portuale, fatto salvo il perfezionamento delle operazioni doganali e/o della documentazione di trasporto;
- d) i veicoli che trasportino merci pericolose di qualsiasi genere per accedere e sostare in ambito portuale dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Autorità Marittima, dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, dall'Agenzia delle Dogane per gli aspetti di competenza.

4. Gli automezzi che trasportano merci polverose alla rinfusa o che per granulometrie particolarmente fini o tali da creare spolverio, comprese le granaglie, devono provvedere affinché la dispersione del prodotto trasportato sia ridotta al minimo possibile mediante apposita copertura e/o telonatura del carico.

5. Considerato che la sede stradale portuale è interessata dalla presenza di numerose asperità, buche e parti danneggiate che potrebbero porre a rischio l'integrità degli autoveicoli e la stessa sicurezza delle persone trasportate i conducenti sono, altresì, tenuti a regolare la marcia in funzione delle condizioni del manto stradale, prestando massima attenzione alla presenza di eventuali buche o altri punti pericolosi per il transito veicolare o alle relative segnalazioni. prestando la massima attenzione a:

- a). particolare natura delle attività portuali;
- b). manto stradale interessato da eventi non segnalati (asperità, cedimenti, dissesti ed inconvenienti strutturali, precario stato di conservazione di moli ed arredi portuali, carenza di idonee recinzioni o barriere d'interdizione sul ciglio banchina, scarsa illuminazione pubblica);
- c). l'eventuale presenza di pedoni.

6. E' sempre vietato il sorpasso e la segnalazione acustica, al di fuori dei casi di necessità.

7. La corrente di traffico nelle corsie di marcia deve avvenire in modo che i veicoli mantengano sempre la destra salvo diversa segnaletica.

8. In linea di massima, qualora non diversamente segnalato a mezzo di apposita segnaletica orizzontale e verticale, chi procede sulle direttrici di marcia principali ha la precedenza rispetto a chi proviene da quelle destinate alla viabilità di servizio.

Articolo 6 – Disciplina della sosta

Le aree riservate alla sosta dei veicoli sono individuate dall'apposita segnaletica orizzontale e verticale meglio specificate nell'allegato 1 (uno) della presente ordinanza.

Nelle aree di sosta predisposte, i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica orizzontale o, in mancanza, parallelamente al margine destro della carreggiata.

La sosta dei veicoli è vietata:

- a) in prossimità degli idranti del sistema antincendio;
- b) in prossimità del distributore carburanti e degli scivoli/scali di alaggio;
- c) nei parcheggi riservati a particolari categorie di utenti o veicoli, come meglio specificato nel successivo articolo 7;
- d) al di fuori delle aree adibite alla sosta appositamente segnalate;
- e) in tutte le altre aree eventualmente individuate e segnalate a mezzo dell'apposita segnaletica orizzontale e verticale, qualora si dovesse rendere necessario al fine di regolamentare in via temporanea la circolazione dei veicoli.

E' vietata la sosta e la fermata di veicoli sulle carreggiate destinate alla viabilità ordinaria nonché in prossimità o all'interno dei varchi portuali.

Articolo 7 – Parcheggi riservati

1. È fatto divieto di sostare all'interno degli stalli, contrassegnati da strisce di colore giallo riservati a particolari categorie di persone o di veicoli (quali forze di polizia, mezzi di soccorso, soggetti disabili, o altro) senza il possesso dei requisiti richiesti.
2. L'apposito contrassegno che dimostri la titolarità di tali requisiti deve essere esposto in modo ben visibile sul parabrezza, specificando che, in difetto, la mancata esposizione sarà trattata alla stregua dell'assenza di titolarità dei requisiti.

Articolo 8 – Rotatorie

Sono istituite rotatorie come meglio evidenziato nella planimetria in allegato n. 2, realizzate mediante collocazione di strutture fisse, ovvero di manufatti in cemento (cc.dd. «new jersey»), in modo tale da creare un senso unico di circolazione antiorario atto a garantire la sicurezza e la fluidità veicolare con divieto di fermata nell'anello della rotatoria.

Articolo 9 - Rimozione dei veicoli in ambito portuale

1. I veicoli parcheggiati in violazione alle norme del presente regolamento o in difformità con quanto stabilito dalla segnaletica orizzontale e verticale, che comportino intralcio o pericolo per la circolazione stradale e per le operazioni portuali in genere, potranno essere rimossi d'autorità, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 159 del Codice della Strada.
2. Il proprietario sarà tenuto al pagamento delle spese di rimozione, di custodia e al risarcimento dei danni eventualmente derivanti dal proprio illecito comportamento.

Articolo 10 - Disposizioni per particolari tipologie di veicoli

Fermo restando quanto disposto negli articoli precedenti, i conducenti dei seguenti veicoli devono osservare le disposizioni particolari di seguito riportate:

a) autoveicoli per trasporti specifici o uso speciale [art. 54 lett. f) e g) del Codice della Strada]:

i) veicoli attrezzati con gru: possono essere impiegati nelle zone espressamente previste per mezzo della gru in dotazione, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni per cui sono impiegati; l'operatore sarà ritenuto responsabile di eventuali danni alle strutture portuali in genere, ai tombini, copertine in cemento o tratti di fondo stradale che non presentino adeguata robustezza e solidità;

b). autocarri [art. 54 lett. d) del Codice della strada] e rimorchi per trasporti specifici [art. 56 lett. e) del Codice della Strada]:

ii) autocarri e rimorchi porta imbarcazioni: possono accedere alle aree destinate occasionalmente all'alaggio e varo delle imbarcazioni/attrezzature per il tempo strettamente necessario allo scarico e carico dei natanti/attrezzature;

- iii) autocarri frigoriferi: possono accedere e fermarsi per il tempo necessario al carico del pescato al termine del quale devono lasciare la banchina;
- iv) autoveicoli per il trasporto promiscuo [art. 54 lett. c) del Codice della strada] autorizzati al trasporto di persone e di cose previa autorizzazione ex art. 68 del Codice della Navigazione rilasciata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- v) autotreni e autoarticolati [art. 54 lett. h) ed i) del Codice della strada]: possono transitare esclusivamente per il tempo necessario a raggiungere il punto di ormeggio nave ovvero a lasciare il porto all'atto dell'avvenuta caricazione. Sono vietate la sosta e la fermata.

Gli autoveicoli/autocarri da trasporto ed i veicoli per trasporti specifici o uso speciale possono accedere e sostare per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle operazioni cui sono adibiti.

Articolo 11 – Spostamento dei veicoli muniti di gru

Durante gli spostamenti in ambito portuale, le autogrù e, in generale, tutti i mezzi pesanti (rimorchi, semirimorchi, etc.) interessati dovranno attenersi alle norme previste dal Codice della Strada in materia di trasporti eccezionali, in particolare:

- a) essere muniti degli appositi dispositivi di segnalazione luminosa e sonora;
- b) procedere a lento moto, evitando di passare su tombini, copertine in cemento o tratti di fondo stradale che non presentino adeguata robustezza e solidità;
- c) durante gli spostamenti dovranno essere presenti, oltre all'operatore del mezzo, almeno una persona (c.d. «scorta tecnica») munita di bandiera rossa per assicurare un servizio di vigilanza, per impedire l'avvicinamento di estranei e per allertare, far rallentare e deviare l'eventuale traffico di altri veicoli.

Articolo 12 - Circolazione pedonale

1. Il transito pedonale deve avvenire esclusivamente nei percorsi dedicati ed all'uopo segnalati ad ogni modo è vietato il transito pedonale di crocieristi e passeggeri, i quali devono utilizzare i servizi navetta o altri veicoli dedicati; i pedoni sono tenuti a regolare la propria circolazione in funzione del manto stradale, della visibilità, delle condizioni meteorologiche e di ogni altra esigenza di sicurezza, rispettando l'apposita segnaletica orizzontale e verticale e prestando la massima attenzione a:

- a) particolare natura delle attività portuali (movimentazione e trasporto di materiali, anche con uso di gru, carrelli ed altri mezzi meccanici di sollevamento);
- b) manto stradale eventualmente interessato da eventi non segnalati (asperità, cedimenti, dissesti ed inconvenienti strutturali, precario stato di conservazione di moli ed arredi portuali, carenza di idonee recinzioni o barriere d'interdizione a ciglio banchina, scarsa illuminazione

pubblica);

c) mancanza di idonea recinzione o barriera d'interdizione o protezione dall'accidentale caduta in acqua;

d) circolazione di veicoli ed altri mezzi autorizzati.

2. Il transito di pedoni nell'area portuale, è vietato:

a) negli spazi assentiti in concessione demaniale a soggetti privati, salvo espressa autorizzazione di questi ultimi nonché a meno di 3 (tre) metri dal ciglio delle banchine;

b) nel raggio d'azione di camion gru, carrelli ed altri mezzi meccanici di sollevamento oppure all'interno o in prossimità di cantieri di lavoro o di manutenzione, di aree interdette;

c) transitare/sostare sotto i carichi sospesi e nel raggio di azione delle macchine operatrici;

d) in prossimità dell'area distributori carburanti;

e) nei moli di sopraflutto e sottoflutto.

Articolo 13 - Segnaletica verticale

1. Ai varchi d'accesso portuale sono installati tabelloni segnaletici stradali informativi bilingue (Italiano-Inglese), comprensivi di:

a) segnale generico di pericolo recante la scritta «Attenzione – pericolo generico fisso in tutta l'area portuale - presenza di ostacoli non segnalati e attività portuali»;

b) segnale di limite massimo di velocità di 30 Km/h se il veicolo è di peso a pieno carico fino a 35 q e a 20 Km/h se di peso a pieno carico superiore a 35 q;

e) segnale di divieto di sorpasso;

d) segnale di pericolo di doppio senso di circolazione;

e) segnale di pericolo di sbocco su molo;

f) segnale di pericolo di dosso;

g) segnale di pericolo di strada deformata;

h) segnale di pericolo di materiale instabile su strada;

i) segnale di pericolo di strada sdruciolevole;

j) segnale di pericolo di forte vento laterale;

k) scritte integrative:

i) pericoloso approssimarsi al ciglio banchina;

ii) tenersi a distanza dai cavi di ormeggio in tensione;

iii) pericolo carichi sospesi;

iv) divieto di pesca.

Articolo 14 - Obblighi dei concessionari

1. L'accesso e la sosta nelle aree in concessione è regolata dalle clausole speciali degli atti di concessione rilasciati a norma dell'articolo 36 del Cod. Nav. in conformità alle disposizioni

contenute nel Codice della Strada e nelle presenti disposizioni.

2. È di competenza dei concessionari l'installazione ed il mantenimento della segnaletica, ai sensi delle presenti norme e delle eventuali ulteriori prescrizioni contenute nei titoli concessori.

Articolo 15 - Divieti particolari

È vietato l'esercizio di attività ludiche, sportive o ricreative (anche con uso di palloni, corde, uso di biciclette/monopattini o mezzi simili, sosta e/o pernottamento con camper o roulotte).

Articolo 16 - Deroghe

Sono esclusi dalle presenti disposizioni i seguenti soggetti e mezzi:

- mezzi appartenenti alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, mezzi di soccorso/emergenza, in ragione del servizio espletato;
- veicoli e persone muniti del contrassegno ex D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 luglio 1970, per necessità di servizio istituzionale.

Articolo 17 - Disposizioni attuative

L'Autorità Sistema Portuale del Mare di Sardegna cui spetta il compito di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale ai sensi dell'art. 6, punto 4, lett. b) della legge 84/94, deve provvedere ad apporre, installare e mantenere in perfetto stato di efficienza i cartelli stradali monitori e la necessaria segnaletica orizzontale, secondo le disposizioni contenute negli articoli che precedono, riportandovi gli estremi dell'ordinanza di approvazione del presente Regolamento.

Articolo 18 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento in materia di circolazione stradale, si applicano le disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Federico PUCCI



